

REGOLAMENTO (CEE) N. 1611/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1990

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo con regolamento (CEE) n. 768/90 della Commissione, del 29 marzo 1990⁽³⁾, per il periodo 1° aprile-30 giugno 1990, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1990;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87⁽⁵⁾, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che il valore della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2764/75; che il valore della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 di tale regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari

alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1990;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2759/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3944/87 della Commissione, del 21 dicembre 1987, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti nel settore delle carni suine⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1251/90⁽⁷⁾;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2759/75 si compongono di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3944/87;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % e, per i prodotti dei codici NC ex 1602 e ex 1902, al 10 % dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° aprile; che è opportuno stabilire tali medie in base a tutti i dati disponibili che riguardano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, tenendo conto della rappresentatività dei prezzi;

considerando che per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 69.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.

(5) GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46.

(6) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25.

(7) GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29.